

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-717 del 06/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RUSSI, VIA GRANDI 7, RICHIESTA DALL'IMPRESA RAGAZZINI STEFANO PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - ISCRIZIONE AL N. 276 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-739 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Russi, Via Grandi n. 7, richiesta dall'impresa **Ragazzini Stefano** per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi - Iscrizione al n. 276 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi mediante procedura semplificata.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Russi in data 05/08/2024 e acquisita da ARPAE SAC con Pg. 163380 del 10/09/2024 – pratica Sinadoc 31515/2024 - dal legale rappresentante dell'impresa Ragazzini Stefano (PIVA 02614860399), con sede legale in Comune di Russi, Via Raisa n. 33, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto ubicato in Via Grandi n. 7, Comune di Russi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota Pg. 166783 del 17/09/2024 indicava la conferenza dei servizi "semplificata" in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con note Pg 179663 del 07/10/2024 Arpae SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti coinvolti nel procedimento amministrativo, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- l'impresa trasmetteva al SUAP in data 25/10/2024 (nota acquisita da Arpae SAC con Pg. 193686 del 25/10/2024) e in data 06/11/2024 (nota acquisita da Arpae SAC con Pg. 200434 del 06/11/2024) le integrazioni richieste;
- risulta acquisita la relazione tecnica istruttoria per la matrice rifiuti, espressa dal Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Ravenna (Pg. Arpae 185440 del 14/10/2024);

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- valutazione di impatto acustico resa dal Comune di Russi (nota Pg. Arpae 201624 del 07/11/2024);
- parere favorevole condizionato espresso del Consorzio di Bonifica della Romagna (nota Pg. Arpae 222233 del 09/12/2024) relativamente agli aspetti di compatibilità con le NTA del PTCP della Provincia di Ravenna,
- parere favorevole rispetto alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Russi (nota Pg. Arpae 12331 del 21/01/2025);

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale e cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che si è proceduto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.Lgs. n. 159/2011-CONDIZIONE RISOLUTIVA;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE e al pagamento degli oneri dovuti per le iscrizioni all'elenco provinciale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'anno 2024;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **Ragazzini Stefano** per l'esercizio dell'attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) da realizzare in Comune di Russi, Via Grandi n. 7, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Ragazzini Stefano (PIVA 02614860399), con sede legale in Comune di Russi, Via Raisa n. 3, per l'impianto in Comune di Russi, Via Grandi 7, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Rumore	a. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti	b. Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'attività di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui al punto 2 sono contenute **nell'allegato A)** - "Recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato" con acclusa planimetria di riferimento.

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Russi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
8. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

Documento firmato digitalmente

Comunicazione di recupero rifiuti art. 216 D.Lgs. n. 152/2006

Condizioni:

La Ditta Ragazzini Stefano è iscritta al n. **276**, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 e s.m.i - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)		Quantitativi		Attività di recupero (All. 1-Suball. 1 DM 05/02/98 e smi)
		Capacità istantanea (t)	Messa in riserva (t/a)	
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa <u>Codici EER:</u> 100210 - 120101 - 120102 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	30	700	R13
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe <u>Codici EER:</u> 110501 - 120103 - 120104 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	25	300	R13
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e acciaio anche stagnato <u>Codici EER:</u> 150104 - 200140	15	150	R13
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto <u>Codici EER:</u> 170402 - 170411	1	1	R13
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto <u>Codici EER:</u> 170401 - 170411	5	100	R13

Prescrizioni:

1. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti (artt. 189, 190 e 193).
2. Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale.
3. Entro 1 anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13), devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Sub Allegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati;
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. Per la presente attività di recupero, l'importo attuale è pari a 51,65 €, da versare a favore di ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza, ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.